



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
JESOLO

Via del faro, 24
30013 – Cavallino-Treporti (VE)

P.E.I.: ucjesolo@mit.gov.it
P.E.C.: cp-jesolo@pec.mit.gov.it

Telefono: 041.968962 – 041.968270
Fax: 041.968962
Sito Internet: www.guardiacostiera.it/jesolo

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE



Per consultare la presente Ordinanza e gli avvisi in vigore nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo è possibile collegarsi al sito internet <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/home> oppure scansionare con il proprio smartphone il QR-code sopra riportato.

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo,

- VISTI** gli artt. 117 co. 2 lett. h) ed m), nonché 118 della Costituzione;
- VISTI** l'art. 59 D.P.R. 616/1977, gli artt 104-105 D.lgs. 112/1998, nonché l'art. 9 L. 88/2001;
- VISTI** il Codice della Navigazione ed il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
- VISTA** la L. 147/1989 ed il D.P.R. 662/1994 con cui l'Italia ha aderito ed attuato la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79);
- VISTA** la sentenza n. 259/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, con cui è stato statuito che la disciplina della salvaguardia della vita umana in mare – ivi inclusa la sicurezza della balneazione – rientra in via esclusiva nell'alveo delle funzioni attribuite all'Autorità marittima territorialmente competente;
- VISTO** l'art. 6 co. 2 D.L. 73/2025 e ss.mm.ii. riguardante la durata della stagione balneare in riferimento al servizio di assistenza ai bagnanti, nonché l'obbligatorietà dello stesso anche oltre tale periodo salvo che la struttura balneare non opti per l'apertura ai soli fini elioterapici;
- VISTO:** il D.M. 85/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il quale stabilisce norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine, e per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
- VISTO** l'art. 7 co. 4-undecies D.L. 202/2024 e ss.mm.ii., con cui viene prorogata l'entrata in vigore del requisito della maggiore età per gli assistenti bagnanti;
- VISTI** gli artt. 45-46-47-55 L.R. del Veneto 33/2002 in materia di concessioni con finalità turistico-

Firmato digitalmente da:

DG PER LA DIGITALIZZAZIONE

In data:
Thursday, 30 April 2026 11:24:28

Motivazione:
m_inf.ADA9FFF.REG_CPIES_ORDINANZE.R.0
000020.30-04-2026

ricreativa e gestione del demanio marittimo;

- VISTO** l'art. 3 co. 1 lett. e) D.L. 400/1993 e ss. mm.ii. riguardante l'obbligo per i titolari delle concessioni demaniali marittime di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
- VISTO** l'art. 8 L. 172/2003 recante disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico, che attribuisce al Capo del Compartimento Marittimo la competenza a disciplinare i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTA** la vigente Ordinanza "*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*" n. 26/2025, avente validità nel Compartimento Marittimo di Venezia;
- VISTO** il Codice della nautica da diporto ed il relativo Regolamento d'attuazione;
- VISTI** il Reg. UE 923/2012 (SERA), il vigente regolamento RAIT emanato dall'ENAC, il Reg. UE 2019/947, le disposizioni ENAC in materia di utilizzo dello spazio aereo e di operazioni con UAS, nonché le pertinenti pubblicazioni aeronautiche ufficiali;
- VISTI** i DD.MM. 26.01.1960 e 15.07.1974 in materia di sci nautico;
- VISTA** la nota circolare prot. n. 26676 in data 25 febbraio 2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "*Utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil "Manta 5XE1" distribuita dalla Aquaride srl*";
- VISTI** il D.P.R. 1639/1968 ed il D.Lgs. 4/2012 in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTA** la circolare n. 120 – Serie I – Titolo *Demanio Marittimo* prot. n. DEM2A-1268 in data 24.5.2001 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Dipartimento della Navigazione Marittima ed Interna avente per oggetto la delega di funzioni amministrative conferite alle Regioni, anche con riferimento circa il permanere della competenza ad emanare l'Ordinanza di Sicurezza Balneare in capo all'Autorità Marittima;
- VISTO** il dispaccio prot. 82/022468/I in data 3 aprile 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante lo schema base di Ordinanza di Sicurezza Balneare;
- VISTO** il dispaccio prot. 82/042737/I in data 2 luglio 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto Rep. II° Uff. I°, riguardante le boe di segnalazione dei subacquei e la distanza minima di navigazione degli stessi;
- VISTO** il dispaccio prot. 09.02/17662 in data 23 maggio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente per oggetto "Regolamentazione relativa alle moto d'acqua";
- VISTO** il dispaccio prot. 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto "Ordinanza Balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";
- VISTO:** il dispaccio prot. 13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Compatibilità tra attività nautiche: disciplina";
- VISTI** i dispacci prot. 30482 e n. 32472 rispettivamente datati 27 marzo 2007 e 3 aprile 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, relativi all'attuazione del citato art. 3 co. 1 lett. e) D.L. 400/1993 e ss. mm.ii;
- VISTA** la nota prot. n. 12886 datata 27.5.2020 della Direzione Marittima del Veneto;
- VISTA** la vigente Ordinanza n. 2/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad

oggetto *“Divieto di balneazione, disciplina del transito di mezzi nautici nelle foci dei fiumi Sile e Piave”*;

- VISTA** la vigente Ordinanza n. 5/2009 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto *“Disciplina dell'imbarco/sbarco passeggeri delle unità minori adibite al trasporto passeggeri sulle spiagge e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Jesolo”*;
- VISTA** la vigente Ordinanza n. 6/2017 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto *“Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto”*;
- VISTA** la vigente Ordinanza n. 20/2021 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo avente ad oggetto *“Procedure operative aeree in caso di incendi boschivi”*;
- VISTA** l'Ordinanza n. 13/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo *“Ordinanza di Sicurezza Balneare per la stagione 2025”*;
- VISTE** le vigenti Ordinanze sulle attività balneari ed i Regolamenti d'uso del demanio marittimo dei Comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo;
- VISTA** la relazione tecnica prodotta dall'Associazione conferenza dei Sindaci dei Comuni del litorale Veneto per la stagione balneare dell'anno 2023 e la successiva relazione di consulenza, nonché la relativa corrispondenza istituzionale;
- VISTI** i contenuti della norma tecnica UNI 11745:2019 rubricata *“Sicurezza della società e del cittadino – Qualificazione delle Aree di Balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti”* edita dall'Ente Italiano di Normazione nell'aprile del 2019, la quale, pur non costituendo un elemento vincolante, rappresenta un'utile linea guida per orientare questa Autorità marittima nell'esercizio della sua discrezionalità;
- VALUTATO** che l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici (DAE), già reso obbligatorio per alcune categorie di soggetti dall'art. 7 co. 11 D.L. 158/2012 e ss.mm.ii., è ritenuto dalla citata norma tecnica quale misura a vantaggio della collettività, andando ad assicurare un più alto livello di tutela della salute e della sicurezza dei bagnanti;
- RITENUTO** del pari, doveroso valorizzare una serie di misure contenute nella summenzionata norma tecnica, quali l'uso di pulsossimetri, l'impiego di collari cervicali e tavole spinali, nonché l'adozione di sistemi di diffusione attiva di consigli per la balneazione sicura, di informazioni su fonti di rischio e condizioni meteo-marine, tramite l'uso di cartelli o applicazioni per *smartphone*;
- RITENUTO** necessario non consentire più l'uso di bombole di ossigeno medicale del tipo monouso, in quanto ormai da tempo la Società italiana di medicina subacquea e iperbarica (Simsi), accreditata dal Ministero della salute per la produzione di linee guida, ne ritiene fortemente inappropriato l'uso, come statuito nel proprio documento *“Raccomandazione sull'utilizzo dell'ossigeno normobarico (a pressione ambiente) nel soccorso a infortunati in acqua, emanati dal Ministero della Salute del 23/06/2020”*;
- VALUTATA** la possibilità di impiegare a scopi di soccorso e salvamento la tavola *“Stand Up Paddle rescue”*, detta anche tavola *“SUP rescue”*, ovvero il *“SURF rescue”*, a particolari condizioni d'impiego;
- VISTA** la norma tecnica Standard ISO 20712 *“Water safety signs and beach safety Flags”*, ed in particolare le parti 2 e 3, con cui viene disciplinata la segnaletica di sicurezza in acqua e le bandierine di sicurezza in spiaggia;
- VALUTATO** che il litorale ricadente nella competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo è caratterizzato da una rilevante affluenza turistica – tale da porlo ai vertici nazionali delle mete turistiche balneari – che determina, nel corso della stagione estiva, una contemporanea

presenza in acqua, lungo i tratti di mare prossimi alla costa, di bagnanti e di unità da diporto, in relazione anche all'incremento del traffico navale in prossimità della bocca di porto di Lido e della foce del fiume Sile, foce del fiume Piave;

- RITENUTO** necessario evitare qualsiasi commistione tra attività balneari e nautiche nel rispetto della più ampia fruibilità della risorsa ambientale secondo criteri di massima sicurezza;
- VALUTATE** le risultanze della riunione svoltasi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo in data 18.12.2025 alla presenza dei rappresentanti delle società di salvamento e di assistenti bagnanti. In tale occasione, tra l'altro, veniva proposto – come già avvenuto in precedenti contesti istituzionali – di prevedere un periodo, su base giornaliera, di riduzione del personale addetto al servizio di salvataggio, al fine di concedere la pausa pranzo agli assistenti bagnanti;
- RITENUTO** che la proposta di cui al precedente punto non risulta compatibile con lo scopo di garantire continuativamente il servizio di salvamento a tutela dell'incolumità pubblica. L'esigenza da cui scaturisce l'anzidetta proposta può peraltro essere assicurata impiegando soluzioni alternative di organizzazione interna ovvero provvedendo all'assunzione di personale abilitato integrativo;
- VISTO** il dispaccio prot. 113761 in data 27.08.2024 del Vice Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto *“Organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio”*;
- VISTO** il dispaccio prot. 54363 in data 16.04.2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto *“Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario”*;
- VISTO** il dispaccio prot. 54032 in data 21.04.2026 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto *“Stagione estiva 2026 – Esiti della ricognizione sui tratti generali della disciplina ordinativa per la sicurezza delle attività balneari”*;
- VISTI** la L. 689/1981 ed il D. Lgs. 507/1999 in materia di modifiche al sistema penale e riforma del sistema sanzionatorio;
- VISTA** la documentazione agli atti di ufficio;
- VALUTATI** gli esiti degli incontri tenutisi con le Amministrazioni Comunali tra il dicembre 2025 e marzo 2026, con specifico riferimento all'apertura per fini elioterapici al di fuori della stagione balneare ed ai presidi di sicurezza che in tale contesto devono essere assicurati in favore dei soggetti fruitori dell'arenile;
- RITENUTO** che anche in caso di apertura a soli fini elioterapici – pur in assenza di servizio di salvataggio – non sia da escludere la possibilità che siano presenti bagnanti, rendendosi pertanto opportuno mantenere i segnalamenti delimitanti le zone di balneazione al fine di evitare interferenze con la navigazione;
- RITENUTO** che le discipline locali fissate, da ultimo, con la citata Ordinanza di sicurezza balneare n.13/2025 per le zone della “laguna del Mort” ed il campo di ancoraggio a Punta Sabbioni siano meritevoli di specifiche analisi al fine di evitare possibili interferenze con la balneazione, che non consentono una loro rinnovazione alle precedenti condizioni;
- RITENUTO** che ogni contributo emergente dalla partecipazione dei portatori d'interesse, coinvolti in fase istruttoria, sia da contemperarsi alle prevalenti esigenze di sicurezza, derivando da ciò, anche alla luce delle pertinenti norme di gestione della qualità, la necessità che venga assunto un approccio che tenda al progressivo miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza da implementarsi a cura degli stessi;
- VALUTATO** quanto emerso nell'ambito della riunione a livello di Direzione Marittima tenutasi in data 30.04.2026 e relativa agli esiti della ricognizione sui tratti generali della disciplina ordinativa

per la sicurezza delle attività balneari;

RITENUTO necessario aggiornare la citata Ordinanza di sicurezza balneare n.13/2025 al fine di emanare uno strumento normativo che mantenga elevato il livello di sicurezza delle attività balneari a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino, disciplinando tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare;

ORDINA

Articolo 1

(Definizioni ed ambito di applicazione)

- 1.1 Ai fini della presente Ordinanza si intende per:
- a. *Autorità Marittima*: l'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo;
 - b. *stagione balneare*: il periodo che intercorre dalla terza settimana di maggio alla terza settimana di settembre di ogni anno. La Regione Veneto o le Amministrazioni Comunali hanno facoltà di anticipare o posticipare l'inizio e la fine della stagione balneare di una settimana;
 - c. *struttura balneare*: un'area, individuata per finalità turistico-ricreative, ove vengono forniti servizi di accoglienza ai bagnanti ed attrezzata per le attività balneari con ombrelloni, sedie a sdraio e lettini o altre attrezzature similari, insistente sull'arenile, sia in concessione che in proprietà privata. Rientrano tra le strutture balneari gli stabilimenti balneari, le spiagge libere attrezzate, le colonie marine o altro insediamento in diretta comunicazione col mare e comunque destinato alla balneazione;
 - d. *servizio di salvataggio*: il servizio – posto a tutela della pubblica incolumità – prestato da assistenti bagnanti in possesso delle certificazioni richieste dalla vigente normativa, da garantirsi secondo le modalità disciplinate dalla presente Ordinanza;
 - e. *elioterapia*: la destinazione di tratti di arenile ad attività elioterapica consiste nell'allestimento di apprestamenti utili a consentire ai fruitori del litorale l'esposizione al sole e lo svolgimento di attività ludiche o secondarie, nel periodo al di fuori della stagione balneare secondo tempi e modalità fissate dalle Amministrazioni Comunali per quanto di propria competenza, dovendosi in ogni caso escludere l'offerta di servizi specifici che possa indurre gli utenti alla balneazione.
- 1.2 La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Jesolo, il quale si estende dalla diga nord della bocca di porto del lido di Venezia, esclusa, alla foce della “*laguna del mort*” inclusa e comprendente il territorio costiero ricadente nei Comuni di Cavallino-Treporti e Jesolo.

Articolo 2

(Disposizioni generali)

- 2.1 Chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o pericolo per l'incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione nel Circondario marittimo di Jesolo deve darne immediatamente notizia all'Autorità Marittima, utilizzando il Numero Blu 1530 o il Numero Unico di emergenza 112 (N.U.E.) oppure via radio sul canale 16 VHF. La sala operativa

dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo può essere contattata al numero telefonico 041 968962.

- 2.2 L'accesso al mare è libero e gratuito. Il transito nelle aree in concessione per raggiungere la battigia deve essere assicurato dai titolari delle strutture balneari
- 2.3 I titolari di strutture balneari, nonché i Comuni per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti oltre che in lingua italiana anche ed almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese, tedesco), oltre all'obbligo di intraprendere ogni possibile azione finalizzata all'esatta e scrupolosa informazione dell'utenza e la pronta rimozione della fonte di pericolo.

Articolo 3

(Zone di mare riservate alla balneazione)

- 3.1 Durante la stagione balneare, le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Jesolo ricomprese entro la fascia dei 500 metri dalla costa, sono interdette alla navigazione a motore e/o a vela.
- 3.2 Durante la stagione balneare sono riservate alla balneazione le zone di mare antistanti il litorale del Circondario marittimo di Jesolo ricomprese entro la fascia dei 200 metri dalla linea di costa. Chi nuota oltre tale distanza deve sempre segnalare la propria presenza mediante il galleggiante prescritto per l'attività subacquea, utilizzando una sagola lunga non più di 3 metri.
- 3.3 La fascia di mare compresa tra i 200 metri ed i 500 metri dalla costa, è considerata "*fascia di rispetto*" e costituisce un distanziamento tra le zone di mare riservate alla balneazione e le rotte delle unità navali in modo da eliminare possibili rischi interferenziali tra le due attività, con il fine di tutelare i bagnanti rispetto ai pericoli derivanti dal transito delle unità navali. La suddetta fascia di rispetto compresa tra i 200 metri ed i 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione nonché all'ormeggio/stazionamento ed ancoraggio delle unità navali a vela ed a motore;
- 3.4 A far data dall'inizio della stagione balneare, le strutture balneari per gli specchi acquei loro antistanti e le Amministrazioni Comunali per quelli antistanti la spiaggia libera hanno l'obbligo di collocare i seguenti segnalamenti:
- a. boe o gavitelli di colore rosso, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite dei 500 metri dalla battigia che individua la zona di mare vietata alla navigazione;
 - b. boe o gavitelli di colore giallo, posizionati parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il limite dei 200 metri dalla battigia che individua la zona di mare riservata alla balneazione;
 - c. boe o gavitelli di colore bianco, posizionati ogni 50 metri di fronte mare, indicanti il limite delle acque sicure pari a metri 1,00 (uno) di profondità dal livello medio mare, entro il quale è consigliata la balneazione per i non esperti nel nuoto;
 - d. boe o gavitelli di colore rosso, posizionati perpendicolarmente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro e comunque nel numero minimo di due, segnalanti il confine delle acque antistanti la struttura balneare fino al limite dei 500 metri dalla battigia, nel solo caso che tale struttura confini con acque non delimitate ai sensi dei precedenti punti;

- e. boe o gavitelli di colore giallo e idonei cartelli monitori riprodotti oltre che in lingua italiana, anche ed almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco), ben visibili al pubblico, riportanti l'indicazione: "ATTENZIONE – PERICOLO A CAUSA DI ...", segnalanti eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti. Tali cartelli dovranno contenere pittogrammi esplicativi del particolare tipo di rischio cui si riferiscono;
- f. boe o gavitelli di colore arancione, indicanti i corridoi di lancio e posizionati come da disciplina specifica riportata al successivo art. 12.

Tali segnalamenti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e prontamente ricollocati nei punti sopra prescritti, in caso di loro spostamento, scarroccio o perdita. Ogni segnalamento dovrà indicare la struttura balneare o Amministrazione Comunale che cura la sua manutenzione.

Al termine della stagione balneare, le strutture balneari per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime in concessione e le Amministrazioni Comunali per quelli antistanti la spiaggia libera, hanno l'obbligo di rimuovere detti segnalamenti entro 21 giorni.

- 3.5 Qualora una struttura balneare operi al di fuori della stagione balneare ha parimenti l'obbligo di installare preliminarmente le boe e la segnaletica previste al precedente comma 3.4. Tale prescrizione è valida anche in caso di apertura per fini elioterapici e comporta la proroga dell'interdizione alla navigazione di cui al precedente comma 3.1 per lo specchio acqueo delimitato.
- 3.6 Nelle spiagge libere i Comuni costieri, qualora non provvedano ai sistemi di segnalazione di cui al precedente comma 3.4, dovranno:
 - a. informarne l'Autorità Marittima;
 - b. provvedere ad apporre un congruo numero di cartelli monitori riprodotti oltre che in lingua italiana anche ed almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese e tedesco), ben visibili ed anche in corrispondenza degli accessi a mare, aventi la seguente dicitura:

ATTENZIONE:

“LIMITE ACQUE VIETATE ALLA NAVIGAZIONE (500 METRI) NON SEGNALATO”

ATTENZIONE:

“LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (200 METRI) NON SEGNALATO”

ATTENZIONE:

“LIMITE ACQUE SICURE (-1,00 METRI) NON SEGNALATO”

- 3.7 I gestori delle piattaforme galleggianti, dei giochi acquatici e dei parchi giochi acquatici, posizionati nella zona riservata ai bagnanti, devono:
 - a. ottenere idonea autorizzazione dall'Ente Locale;
 - b. segnalare i vertici delle proprie strutture in orari notturni, mediante luce bianca o rossa, visibile a 360°;
 - c. riportare in maniera chiara e ben visibile il divieto assoluto di tuffarsi da tali strutture e praticarvi attività di immersione;
 - d. integrare opportunamente il servizio di salvataggio in maniera tale da assicurare costante vigilanza sulle strutture installate e un pronto intervento in caso di necessità.

Articolo 4

(Divieti generali riguardanti le zone di mare riservate alla balneazione e la fascia di rispetto)

- 4.1 Nelle zone di mare riservate alla balneazione è sempre vietato tuffarsi dalle scogliere, dai frangiflutti, dai moli o dai pennelli e dalle altre opere di difesa costiera presenti lungo il litorale, nonché dalle piattaforme galleggianti, da giochi acquatici e dai parchi giochi acquatici, a causa della scarsa profondità delle acque circostanti.
- 4.2 Nella fascia di mare che si estende fino a 500 metri dalla linea di costa, è vietato alle unità navali a motore ed a vela:
- a. il transito;
 - b. l'ormeggio e l'ancoraggio, salvi i casi regolarmente autorizzati dalle competenti Amministrazioni;
 - c. l'ormeggio alle boe/gavitelli previsti dal precedente articolo 3.

Anche in mancanza delle boe delimitanti la zona di mare vietata alla navigazione, stante il potenziale pericolo per i bagnanti, sono comunque vietati, fino ad una distanza di 500 metri dalla costa, il transito, la sosta, l'ormeggio e l'ancoraggio delle unità a motore e a vela, sia nella zona riservata alla balneazione che nella ulteriore limitrofa fascia di rispetto.

- 4.3 Nella fascia di mare che si estende fino a 500 m dalla linea di costa, è altresì vietato:
- a. il transito con windsurf, kitesurf, paracadute ascensionale ed altri tipi di tavole a vela, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari o i possessori di autorizzazione per lo svolgimento di tali attività o i Comuni per le spiagge libere abbiano provveduto a separare, con la posa di corridoi di lancio con le caratteristiche indicate all'art. 12, le zone riservate alla balneazione da quelle destinate all'esercizio di tali attività, la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei fruitori;
 - b. la pesca sotto qualsiasi forma, subacquea e di superficie, sia professionale che sportiva e ricreativa, salve le eccezioni per la pesca sportiva con canna di cui al successivo art. 10.2.
 - c. il decollo, l'atterraggio e l'ammarraggio di qualsiasi tipo di aeromobile, ivi compresi i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS). Il sorvolo è consentito esclusivamente nei limiti dettati dalla vigente disciplina aeronautica.

- 4.4 Dai divieti del precedente comma 4.2 sono esentati:

- a. i piccoli natanti a remi/pale quali ad esempio jole, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò, s.u.p. ed unità simili, per il solo transito nella zona di mare riservata alla balneazione fino ad una distanza massima dalla costa di 200 metri, fermi restando i divieti riportati al comma 4.2 lett. b) e c);
- b. le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia ed altre Pubbliche Amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
- c. i mezzi nautici direttamente gestiti dalle associazioni/enti/società di salvamento operanti sul litorale, dedicati esclusivamente all'assistenza ed al soccorso dei bagnanti;
- d. i mezzi dell'A.R.P.A.V. che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità;
- e. le unità navali a vela o a motore nei soli casi di necessità strettamente connessi alla sicurezza dell'unità stessa o delle persone ivi imbarcate, che devono essere opportunamente segnalati ai numeri istituiti per l'emergenza in mare, e qualora non siano utilizzabili i corridoi di lancio per oggettivi impedimenti. In tal caso l'attraversamento della

fascia di mare riservata alla balneazione di unità a vela dovrà avvenire navigando con le vele ammainate e adottando ogni cautela nelle manovre di avvicinamento alla costa. Le unità a vela ed a motore dovranno sempre mantenere una velocità massima non superiore a tre nodi e rotta perpendicolare alla linea di costa.

Le unità navali di cui al presente comma dovranno comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando altresì ogni cautela in occasione del transito.

Articolo 5

(Zone di mare vietate alla balneazione)

5.1 La balneazione è permanentemente vietata:

- a. nei porti, nelle darsene, nelle zone di mare destinate all'approdo, alla sosta, all'ancoraggio, all'ormeggio o alla partenza delle navi, lungo le rotte di accesso e all'interno dei porti e dei relativi canali, nonché nei canali marittimi in genere e all'interno del canale di accesso al porto;
 - b. nel raggio di metri 100 dalle strutture portuali, nelle foci, nei canali e corsi d'acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare;
 - c. fuori dagli ambiti portuali, in prossimità di zone di mare in cui sono ubicate le infrastrutture di attracco di unità passeggeri, o vi siano lavori in corso;
 - d. nelle immediate vicinanze di opere marittime di difesa costiera, quali scogli e frangiflutti, e comunque ad una distanza inferiore a mt. 10 in quanto ciò potrebbe comportare il rischio di infortunio a causa di onde o correnti di risacca;
 - e. all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati o in zone destinate con apposito provvedimento ad attività sportive/ricreative (surf, windsurf, kitesurf, etc...);
 - f. nelle zone dichiarate non balneabili per motivi igienico-sanitari o di altra natura, individuate dalle competenti Autorità;
 - g. nello specchio acqueo in adiacenza alla diga sud, segnalata dal fanale rosso, presso la foce del fiume Piave e per una distanza di 150 metri. L'Amministrazione Comunale di Jesolo provvederà a posizionare sulla spiaggia ed in acqua ogni 30 metri una adeguata e ben visibile cartellonistica riportante la dicitura (redatta, oltre che in italiano, almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare: inglese, francese e tedesco)
- DIVIETO DI BALNEAZIONE.**

Articolo 6

(Disciplina generale del servizio di salvataggio)

6.1 Durante la stagione balneare, i titolari di strutture balneari aperte al pubblico e le Amministrazioni Comunali per i tratti di arenile destinati alla libera fruizione devono attivare e garantire il servizio di salvataggio.

6.2 Il servizio di salvataggio deve essere assicurato almeno nelle seguenti fasce orarie:

- a. dall'inizio della stagione balneare sino al primo venerdì del mese di giugno: dalle ore 10:00 alle ore 18:00;
- b. dal primo sabato del mese di giugno alla prima domenica del mese di settembre: dalle ore

9:30 alle ore 19:00;

- c. dal secondo lunedì del mese di settembre sino al termine della stagione balneare: dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

In ogni caso le strutture balneari sono tenute a garantire il servizio di salvataggio per l'intera durata della loro apertura quotidiana.

- 6.3 I Comuni costieri territorialmente competenti provvedono ad individuare le spiagge libere nelle quali intendono assicurare il servizio di salvataggio, dandone comunicazione all'Autorità marittima entro l'inizio della stagione balneare. Qualora non fosse possibile assicurare tale servizio nelle spiagge libere, gli stessi Enti Locali provvedono ad apporre, in corrispondenza delle aree demaniali marittime frequentate da bagnanti e dei relativi punti di accesso, adeguata segnaletica ben visibile agli utenti e redatta in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco) con la seguente dicitura:

ATTENZIONE:

“BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”

In tal caso, le civiche Amministrazioni devono vigilare con continuità sulla presenza della segnaletica, provvedendo con immediatezza al necessario ripristino di quanto eventualmente mancante.

- 6.4 Al di fuori della stagione balneare, le strutture balneari – in caso di apertura – hanno parimenti l'obbligo di attivare e garantire il servizio di salvataggio, facendone altresì formale comunicazione preventiva all'Amministrazione Comunale competente ed all'Autorità Marittima.

Qualora l'apertura sia ai soli fini elioterapici, la struttura balneare ha l'obbligo di issare una bandiera rossa su apposito pennone posto in luogo ben visibile dall'utenza, di posizionare in prossimità di tutti gli accessi (lato strada, nonché a monte e a valle in caso di tratti di arenile raggiungibili mediante sentieri) ed in ogni altro punto a tal fine ritenuto utile apposita segnaletica rispondente ai requisiti di cui al precedente comma 6.3, nonché di assicurare la presenza del materiale di primo soccorso di cui al successivo art. 9.3 e di ogni altro dispositivo integrativo richiesto dalle Amministrazioni Comunali.

- 6.5 La fascia di demanio marittimo immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata in **5 metri dalla battigia**, è strumentale all'attività di salvataggio e soccorso e, pertanto, deve essere lasciata libera con continuità da qualsiasi ostacolo al fine di permettere il transito dei mezzi di soccorso e di polizia.

- 6.6 Le strutture balneari ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione devono organizzare e garantire il servizio di salvataggio, direttamente o tramite soggetto terzo, posizionando ogni 150 metri di fronte mare o frazione di essi – con una tolleranza del 10%:

- a. un assistente bagnanti, munito di brevetto di abilitazione al salvamento in mare – in corso di validità – rilasciato dagli Enti autorizzati a svolgere i relativi corsi di formazione, nonché di ogni altra eventuale certificazione prevista dalla vigente normativa, in possesso delle dotazioni individuali di cui all'art. 8;
- b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'art. 9;
- c. una unità a remi ed eventuale unità a propulsione ad idrogetto o ad elica ingabbiata integrativa, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'art. 9.

- 6.7 In alternativa alla disciplina del servizio di salvamento stabilita dal precedente comma 6.6., i titolari di strutture balneari ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, possono organizzare e garantire il servizio di salvamento, direttamente o tramite soggetto terzo, posizionando ogni 300

metri di fronte mare o frazione di essi – con una tolleranza del 10%:

- a. due assistenti bagnanti, entrambi muniti di brevetto di abilitazione al salvamento in mare – in corso di validità – rilasciato dagli Enti autorizzati a svolgere i relativi corsi di formazione, nonché di ogni altra eventuale certificazione prevista dalla vigente normativa, in possesso delle dotazioni individuali di cui all'art. 8;
- b. una postazione di salvamento, con le caratteristiche e le dotazioni riportate all'art. 9;
- c. un'unità a propulsione ad idrogetto o ad elica ingabbiata, con le caratteristiche e le dotazioni di cui all'art. 9;
- d. una *“rescue area”* nell'ubicazione, con le caratteristiche e dotazioni di cui al successivo art. 9.2.i.2.

6.8 I titolari di strutture balneari ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione, in presenza di particolari conformazioni dell'arenile o della costa che impediscano o limitino la visibilità di tutto o parte dello specchio acqueo antistante il fronte mare, hanno l'obbligo di prevedere l'incremento del numero degli assistenti bagnanti, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture limitrofe, affinché sia garantita costantemente la vigilanza su tutto il tratto di mare interessato.

6.9 Al di fuori degli orari del servizio di salvataggio, a cura del titolare della struttura balneare e del Comune per le aree destinate alla libera fruizione, deve essere issata sull'apposito pennone **una bandiera rossa** e deve essere esposto un cartello di segnalazione ben visibile agli utenti, in prossimità degli accessi all'arenile di competenza, redatto in più lingue (almeno italiano, inglese, francese e tedesco), recante la seguente dicitura: **ATTENZIONE: “BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO”**.

6.10 L'assistente bagnanti è tenuto – durante l'operatività del servizio di salvataggio – ad issare sull'apposito pennone della postazione:

- a. una **bandiera verde**: in presenza contestuale di servizio di salvataggio regolarmente attivo e di condizioni meteo-marine favorevoli;
- b. una **bandiera gialla**: qualora il servizio di salvamento sia regolarmente attivo, ma ci si trovi in presenza di condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- c. una **bandiera rossa**: qualora lo stato del mare o le condizioni meteo-marine siano avverse, tali da doversi ritenere pericolosa e quindi sconsigliata la balneazione. Il significato di tale bandiera è da intendersi come **“la balneazione è pericolosa per avverse condizioni meteomarine, chi si avventura in mare lo fa a suo rischio e pericolo”**. Tale avviso deve essere ripetuto verbalmente con adeguata frequenza anche per altoparlante (o megafono) ed in più lingue (almeno italiano ed inglese). Il servizio di salvataggio deve comunque essere assicurato.

6.11 Il titolare di struttura balneare ed i Comuni per le aree destinate alla libera fruizione devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti, nonché presso l'ingresso principale all'area demaniale assentita in concessione, copia della presente Ordinanza di sicurezza balneare, nonché dell'allegato 1 riportante numeri di telefono utili per le emergenze in mare e per la fruizione degli arenili.

6.12 Presso ogni struttura balneare deve essere presente un sistema di diffusione attiva, almeno nelle tre lingue straniere maggiormente note all'utenza balneare (inglese, francese, tedesco):

- a. di cartelli contenenti pittogrammi esplicativi che evidenzino in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona, nonché del significato delle bandiere di cui ai precedenti commi 6.9 e 6.10;

- b. di consigli per la balneazione sicura, come per esempio “Le dieci regole per il bagno sicuro” (come indicate al seguente link: <https://www.salvamento.it/10-regole-doro-un-bagno-sicuro/>),
- c. di informazioni di fonti di rischio localizzate e temporanee;
- d. di aggiornamenti sulle condizioni meteo-marine.

Tale sistema deve consistere nell'uso di cartelli o applicazioni per *smartphone*.

Articolo 7

(Piani di salvataggio)

- 7.1 I titolari di strutture balneari e le Amministrazioni Comunali per le aree di rispettiva competenza hanno l'obbligo di presentare un “**Piano di salvataggio**” all'Autorità marittima, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività. Il servizio di salvataggio può essere assicurato anche in forma collettiva mediante l'elaborazione di un “**Piano collettivo di salvataggio**”, per aree tra loro confinanti.
- 7.2 I piani di salvataggio, elaborati secondo lo schema in allegato 3 alla presente Ordinanza, devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a. generalità, recapito e contatti (telefono fisso e mobile) del soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio, che dovrà assicurare la costante reperibilità e, nel caso in cui l'assistente bagnanti di servizio intervenga in attività di soccorso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la vita umana in mare o di inquinamento ambientale nelle modalità previste all'art. 8.1.g. Laddove l'assistente bagnanti intervenuto nel soccorso ed il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio siano il medesimo soggetto, tale onere resta in capo al titolare della struttura balneare;
 - b. estensione del fronte mare nel quale garantire il servizio;
 - c. ubicazione delle postazioni di salvataggio (coordinate geografiche con DATUM WGS 84 in cui è installata la torretta dell'assistente bagnanti);
 - d. numero e tipo dei mezzi nautici utilizzati per finalità esclusiva di soccorso in mare e recante la scritta “SALVAMENTO” o “SALVATAGGIO”;
 - e. titoli abilitativi per ogni singolo operatore cui è affidato l'esercizio del servizio di salvataggio;
 - f. titoli abilitativi per ogni singolo conduttore destinato all'utilizzo dell'acquascooter o del mezzo nautico (ove previsto);
 - g. elenco dei mezzi dotati di apparati VHF e patentino RTF degli operatori abilitati all'utilizzo dell'apparato VHF;
 - h. contatti telefonici degli assistenti bagnanti, per ciascuna postazione;
 - i. procedure operative programmate anche nel caso di malfunzionamento di un mezzo nautico.

Ai suddetti Piani di salvataggio dovrà, altresì, essere allegata una o più planimetrie, in scala adeguata ad una comprensibile lettura, ove siano chiaramente individuate le strutture balneari e/o le spiagge libere, i relativi confini tramite i principali punti cospicui di riferimento/orientamento, la posizione e la distanza reciproca delle torrette di salvamento nonché la relativa estensione degli

specchi acquei presidiati, l'ubicazione dei cartelli monitori.

- 7.3 I gestori dei parchi giochi acquatici devono adottare un adeguato Piano di Salvataggio, il quale deve essere trasmesso anche all'Autorità Marittima almeno 15 giorni prima del periodo di apertura al pubblico.

Articolo 8

(Personale del servizio di salvataggio)

8.1 L'**assistente ai bagnanti** in servizio di salvataggio deve:

- a. indossare una maglietta rossa con la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" chiaramente leggibile sia sul davanti che sul dorso;
- b. indossare un fischietto professionale, idoneo ad emettere il suono anche se a contatto con l'acqua;
- c. vigilare costantemente per assicurare la sicurezza della balneazione sullo specchio acqueo di propria competenza, astenendosi dal compiere qualsiasi altro tipo di attività non afferente il servizio di salvataggio ed evitando ogni sorta di distrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietato: dormire, assopirsi, far uso di cuffie sonore, essere intenti in modo prolungato nell'impiego di apparecchi radiotelefonici o altri dispositivi, leggere libri, aprire e chiudere ombrelloni o lettini, effettuare attività di pulizia della spiaggia, ecc.);
- d. laddove sia presente la "*rescue area*", come istituita ai sensi dell'art. 9.2.i.2, gli assistenti ai bagnanti operanti presso la postazione della torretta dovranno porre in essere un servizio di vigilanza dinamica-attiva, recandosi dalla postazione della torretta alle "*rescue area*", alternativamente tra loro e secondo un'adeguata frequenza, da valutarsi ragionevolmente di volta in volta, in relazione al grado di affluenza dei bagnanti e alle condizioni meteo marine in atto;
- e. intervenire, prestando la propria assistenza, in caso di pericolo di annegamento per i bagnanti, di propria iniziativa, su richiesta del bagnante in difficoltà ovvero a seguito di segnalazione comunque pervenuta;
- f. valutare la situazione di emergenza in atto segnalando tempestivamente l'eventuale necessità di impiegare altre o ulteriori risorse per il salvataggio;
- g. fornire in ogni occasione la massima collaborazione alla Guardia Costiera e segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la vita umana in mare o di inquinamento ambientale, senza indugio, il più rapidamente possibile dal verificarsi dell'evento, secondo le modalità indicate all'art. 2.1. Nel caso in cui il bagnino intervenga in attività di soccorso, l'onere di segnalazione risulta invece in capo al soggetto responsabile designato nel Piano di salvataggio, ai sensi del precedente art. 7.2.a. Laddove l'assistente bagnanti intervenuto nel soccorso ed il soggetto responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio siano il medesimo soggetto, tale onere resta in capo al titolare della struttura balneare;
- h. provvedere al primo soccorso sanitario in caso di incidenti connessi alla balneazione;
- i. stazionare sulla postazione di competenza, oppure nello specchio acqueo antistante sull'unità destinata al salvamento, curando di rimanere sempre ben visibile, a disposizione dei bagnanti;
- j. segnalare con immediatezza al titolare della struttura balneare ed al responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio eventuali motivi di impedimento al regolare

espletamento del servizio;

- k. segnalare con immediatezza al titolare della struttura balneare ed al responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio eventuali ostacoli, impedimenti, e comunque, qualsiasi elemento costituente potenziale pericolo per la balneazione;
- l. tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente ordinanza, provvedendo alla compilazione della scheda in allegato 3, da trasmettersi all'Autorità marittima entro 24 ore dal verificarsi di incidenti o altri fatti di cui alla lettera g) del presente comma;
- m. issare tempestivamente l'appropriata bandiera segnaletica di cui al precedente art. 6.10;
- n. in caso di comportamenti pericolosi e ogni qual volta ritenuto opportuno, portare a conoscenza dei bagnanti i contenuti della presente Ordinanza, con particolare riguardo ai divieti e alle prescrizioni per scongiurare eventuali situazioni di pericolo per la balneazione, mediante l'impiego di fischietto professionale e megafono;
- o. avvertire l'utenza, con i mezzi a disposizione, della presenza di unità navali nella zona riservata alla balneazione.

8.2 L'assistente bagnanti adempie ad un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 359 co. 2 cod. pen. e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Il responsabile dell'organizzazione del servizio di salvataggio, il concessionario, il titolare della struttura balneare o il referente del Comune territorialmente competente, ferma restando la propria analoga responsabilità estesa al buon andamento dell'intero servizio, assume altresì – per quanto di competenza – la veste di obbligato in solido ai sensi dell'art. 6, co. 3 L. 689/1981, n. 689, per *culpa in vigilando*, in caso di infrazioni commesse dall'assistente bagnanti.

Articolo 9

(Dotazioni del servizio di salvataggio)

- 9.1 Ogni **postazione di salvataggio** è costituita da una torretta di avvistamento sopraelevata dal piano di spiaggia, per assicurare la più ampia visuale possibile sugli specchi d'acqua presidiati, posizionata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia e contrassegnata in sommità da un numero identificativo visibile all'elisoccorso a 500 piedi di altezza. Sulla torretta deve essere installata un'asta ben visibile, posta verticalmente e la cui sommità deve trovarsi almeno all'altezza di 4 metri dal suolo, per il segnalamento tramite bandiere. Nelle vicinanze deve trovarsi un cartello esplicativo del significato delle stesse in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco).
- 9.2 Presso ciascuna postazione di salvamento, devono essere presenti le seguenti dotazioni, da mantenere in condizioni di perfetta efficienza:
- a. un binocolo;
 - b. un megafono;
 - c. una bandiera rossa, una gialla ed una verde, per il segnalamento;
 - d. un paio di pinne o mezze pinne (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - e. una maschera e snorkel (di misura idonea, quale dotazione individuale);
 - f. gli apparati radio VHF, nella quantità prevista dal proprio Piano di Salvataggio di cui al precedente art. 7.2;
 - g. il materiale di primo soccorso sanitario di cui al seguente comma 9.3;

- h. il mezzo nautico di salvataggio, recante su entrambi i lati la scritta “SALVAMENTO” o “SALVATAGGIO” di colore rosso, equipaggiato con le dotazioni di cui al seguente comma 9.4.
- i. inoltre, solo nel caso di servizio di salvataggio organizzato secondo le modalità previste dal precedente art. 6.7, dovranno essere adottate le seguenti misure:
 - 1. presso ciascuna postazione di salvataggio, deve essere presente un ulteriore esemplare delle dotazioni sopra indicate alle lettere a), d) ed e) del presente comma;
 - 2. deve essere installata, in prossimità della battigia, a distanza di 150 metri dalla postazione di salvamento, su entrambi i lati della stessa, e comunque sul confine della struttura balneare se la distanza tra la torretta ed il confine medesimo è inferiore a 150 m, una “*rescue area*” munita delle seguenti dotazioni:
 - a. n. 1 (uno) salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri,
 - b. n. 1 (uno) galleggiante di soccorso tipo “*rescue can*” (c.d. “*baywatch*”).

9.3 Presso ogni postazione devono essere assicurati i seguenti medicinali e dotazioni minimi di primo soccorso sanitario, in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile:

- a. n. 1 bombola di ossigeno medicale da almeno 3 litri – non monouso – fornita di riduttore di pressione integrato e conta litri (flussimetro), quale presidio per l'utilizzo da parte del soccorritore non sanitario e relativi accessori necessari per l'uso;
- b. un set completo di cannule orofaringee e maschere facciali di varia misura (per adulti e pediatrici);
- c. n. 1 (uno) pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- d. n. 1 (una) cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all'allegato 1 del D.M. del Ministero della Salute n. 388/2003;
- e. anestetico spray, pomata antistaminica e pomata per lievi ustioni;
- f. n.1 (uno) pulsio-ossimetro esclusivamente ad uso medico professionale;
- g. n.1 (uno) defibrillatore (semi) automatico esterno, ben segnalato con apposita cartellonistica e corredato da n.1 (una) coppia di elettrodi per adulti e n.1 (una) coppia di elettrodi pediatrici;
- h. n.1 (uno) collare cervicale ed n.1 (una) tavola spinale.

9.4 Ogni struttura balneare deve essere dotata di un'unità di salvamento a remi di colore rosso, o di unità a motore con propulsione ad idrogetto o elica ingabbiata, idonea a svolgere il servizio di salvataggio e recante la scritta “SALVATAGGIO” o “SALVAMENTO” su entrambi i lati, in condizioni di perfetta efficienza, equipaggiata con le seguenti dotazioni:

- a. remi (solo per le unità a remi);
- b. un salvagente anulare di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, munito di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- c. un mezzo marinaio o gaffa.

Non è prescritta la dotazione del salvagente anulare e del mezzo marinaio o gaffa sulle moto d'acqua impiegate quali unità di salvamento.

Durante il periodo di cui al precedente art. 6.2, tale unità deve essere posizionata in prossimità di ciascuna torretta di salvataggio e, comunque, sulla battigia pronta all'uso. Inoltre la stessa non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

9.5 È facoltà del titolare della struttura posizionare, presso la postazione di salvataggio, una moto d'acqua con obbligo di riportare in allegato al Piano di salvamento le seguenti informazioni:

- a. la matricola dell'unità;
- b. generalità, recapiti e contatti (telefono fisso e mobile) del conduttore abilitato;
- c. copia della polizza assicurativa dell'unità in corso di validità, che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate.

La stessa unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altro impiego.

9.6 Qualora sia impiegata una moto d'acqua, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a. l'unità dovrà recare la scritta "SALVATAGGIO" o "SALVAMENTO" su entrambi i lati, su sfondo di colore rosso;
- b. il conduttore della moto d'acqua deve essere maggiorenne e in possesso di patente nautica in corso di validità;
- c. oltre al conduttore, dovrà sempre essere presente a bordo una persona abilitata al salvamento;
- d. durante l'uscita in mare, il personale operante dovrà indossare idonea cintura di salvataggio e casco protettivo, indipendentemente dalla distanza dalla costa;
- e. il mezzo deve essere dotato di acceleratore a ritorno automatico, nonché di adeguato ed idoneo dispositivo a norma di legge, che assicuri lo spegnimento del motore in caso di caduta del conduttore;
- f. il mezzo deve essere provvisto di idonea barella assicurata tramite sganci rapidi, dotata di maniglioni laterali, omologata da un ente tecnico riconosciuto in ordine alle capacità di galleggiamento e certificata in relazione all'idoneità al recupero/trasporto; il relativo impiego potrà essere effettuato solo da personale a tal fine specificatamente abilitato;
- g. la moto d'acqua dovrà essere munita di un *rescue-can/baywatch* o *rescue tube*;
- h. l'unità dovrà essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del servizio di salvataggio;
- i. sull'arenile è vietato effettuare alcuna operazione di rifornimento carburante o forma di manutenzione del mezzo.

9.7 Eventuali dotazioni aggiuntive da destinare al servizio di salvamento, rispetto a quanto sopra riportato, dovranno essere specificate nei Piani di salvamento. Le predette dotazioni devono riportare i segni distintivi ed essere utilizzate esclusivamente come mezzo di recupero, ed infine essere equipaggiate con le dotazioni minime per assicurare la sicurezza dei bagnanti e del soccorritore, per tutta la durata dell'intervento.

9.8 In aggiunta e non in alternativa al mezzo obbligatorio di cui al precedente comma 9.4, nell'espletamento del servizio è data facoltà di utilizzare una tavola "Stand Up Paddle rescue", detta anche tavola "SUP rescue", ovvero un "Surf rescue", fermo restando quanto previsto al precedente comma 9.7, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) che sia munita di adeguata certificazione/omologazione per il salvataggio;
- b) che venga utilizzata da assistente bagnanti in possesso di specifica abilitazione per l'impiego;
- c) che sia posizionata nelle adiacenze della postazione di salvataggio.

La valutazione sulla scelta del mezzo da impiegare più proficuamente ai fini del salvataggio in mare è rimessa al prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente (condizioni meteo-marine, numero delle persone in pericolo, distanza della/e persona/e in pericolo, presenza di altri bagnanti, morfologia della costa, presenza di bassi fondali o ostacoli in acqua, ecc. ecc.).

Articolo 10

(Disciplina della pesca)

- 10.1 Durante la stagione balneare, nonché nei casi in cui una struttura balneare intenda operare al di fuori di questo periodo anche a soli fini elioterapici, nella zona di mare riservata alla balneazione è **vietato** l'esercizio di qualunque tipo di pesca, anche subacquea.
- 10.2 In deroga al comma precedente, è consentita unicamente la pesca sportiva con canna da spiaggia, da moli, pennelli o scogliere, nella sola fascia oraria notturna dopo le ore 19.30 e fino alle ore 09.00, a condizione che l'accesso in tali ambiti non sia interdetto e le acque limitrofe non siano frequentate da bagnanti in un raggio di metri 300 (trecento). In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti l'attività di pesca dovrà comunque essere immediatamente interrotta.
- 10.3 L'esercizio della pesca subacquea è **vietato**:
 - a. nell'ambito dei porti e degli approdi minori del Circondario Marittimo di Jesolo ed a distanza inferiore a 100 metri dalle opere foranee degli stessi;
 - b. a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
 - c. a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - d. dal tramonto al sorgere del sole.
- 10.4 È **vietato** attraversare le acque riservate alla balneazione con arma subacquea carica.
- 10.5 La pesca subacquea a carattere sportivo è **vietata** ai minori di anni 16 ed è altresì consentita solo in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
- 10.6 È **vietato** praticare la pesca sportiva da unità navali nelle foci dei fiumi Sile e Piave e per un raggio di 200 metri dalle stesse.

Articolo 11

(Disciplina delle attività subacquee)

- 11.1 Nelle ore diurne i subacquei, qualora operino con autorespiratore, devono segnalarsi con un galleggiante recante bandiera rossa con striscia diagonale bianca. Analogo obbligo sussiste al di fuori delle acque riservate alla balneazione, anche se i subacquei operino senza autorespiratore.

Nelle ore notturne, il segnale è costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro di orizzonte. Entrambi i predetti segnali diurno e notturno devono essere visibili a non meno di 300 metri di distanza.
- 11.2 I subacquei devono comunque rispettare le disposizioni dettagliate contenute nell'Ordinanza di

Articolo 12

(Disciplina dei corridoi di lancio)

- 12.1 Negli specchi acquei riservati alla balneazione durante la stagione balneare, nonché nei casi in cui una struttura balneare intenda operare al di fuori di questo periodo, salvo espresse eccezioni, il lancio, il transito e l'approdo di qualunque unità, deve avvenire esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio.
- 12.2 I corridoi devono avere i seguenti requisiti:
- a. larghezza compresa tra 20 metri e 30 metri;
 - b. lunghezza complessiva uguale all'estensione della fascia di mare vietata alla navigazione, pari a 500 metri;
 - c. delimitazione perpendicolare alla costa, costituita da due file di gavitelli di colore arancione distanziati ad intervallo non inferiore a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri. I gavitelli, per i primi 100 metri, dovranno essere collegati da sagola galleggiante di colore arancione al fine di rendere maggiormente individuabile tale corridoio;
 - d. individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e. posizionamento a cura del titolare della concessione/autorizzazione di appositi cartelli all'inizio del corridoio riportanti la segnalazione: **"ATTENZIONE! CORRIDOIO RISERVATO ALLA NAVIGAZIONE – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**; la suddetta dicitura deve essere tradotta anche nelle tre lingue straniere più conosciute (inglese, francese e tedesco), oltre che in altre lingue qualora le Amministrazioni Comunali ritengano opportune.
- 12.3 Chi installa un corridoio di lancio deve provvedere a curare che sia presente e correttamente posizionata la relativa segnaletica, adoperandosi immediatamente per il ripristino e/o sostituzione in caso di scarroccio ovvero perdita per l'azione dei flutti.
- 12.4 L'installazione di corridoi di lancio è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale competente per territorio, nel rispetto delle modalità tecniche di cui al precedente comma 12.2 e previo parere rilasciato dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza della balneazione e della navigazione.
- 12.5 Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza.
- 12.6 Le unità a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a 3 nodi.
- 12.7 Il corridoio di lancio è fruibile liberamente. All'interno dello stesso è vietata la balneazione nonché la sosta, l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi tipo di unità navale. È altresì vietato il transito di *kitesurf*.
- 12.8 In deroga a quanto previsto al precedente art. 4.2, è consentito l'ormeggio e l'ancoraggio di n. 1 unità navale individuata in idoneo atto autorizzativo da parte della competente Amministrazione Comunale.
- 12.9 Le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri devono effettuare le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e nel rispetto delle

previsioni normative dettate da questa Autorità Marittima con Ordinanza n. 5/2009 del 29/3/2009.

- 12.10 Per la disciplina dei corridoi di lancio per *kitesurf* si rimanda ai contenuti della vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto “*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*”

Articolo 13

(Disciplina delle attività diportistiche)

- 13.1 Si rimanda ai contenuti della vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto “*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*” per la disciplina delle seguenti attività:
- a. sci nautico e di paracadutismo ascensionale;
 - b. navigazione con acquascooter, quali moto d’acqua e mezzi simili;
 - c. uso della tavola a vela (*windsurf*);
 - d. uso del *kitesurf*;
 - e. esercizio dell’attività denominata “*Flyboard*” e mezzi simili;
 - f. traino di galleggianti e di piccoli gommoni tipo “*big banana*” e simili.
- 13.2 L’utilizzo di *e-bike* acquatiche, che devono essere munite da apposita copertura assicurativa, è consentito solo in ore diurne, oltre 500 metri dalla costa e non oltre 1000 metri dalla battigia. Esse, possono essere condotte solo da coloro che abbiano almeno 16 anni, che devono indossare un idoneo ausilio al galleggiamento compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione. Tali mezzi, devono raggiungere i 500 metri dalla costa e/o atterrare/partire esclusivamente attraverso corridoi di lancio aventi le caratteristiche di cui al precedente art. 12.
- 13.3 Alle *e-bike* acquatiche è fatto, altresì, divieto di navigare:
- a. a meno di 300 metri dai segnali indicanti attrezzi da pesca;
 - b. nelle zone frequentate dai bagnanti;
 - c. attraversando la rotta di ingresso e di uscita delle navi dalle foci dei fiumi Sile e Piave.
- 13.4 I natanti a remi o a pedali, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, pedalò, mosconi, S.U.P. e simili possono navigare esclusivamente entro i 200 metri dalla battigia, con prudenza ed evitando di arrecare disturbo o causare incidenti ai bagnanti nonché collisioni con altre unità.
- A bordo di tali natanti si può imbarcare un numero massimo di persone così come previsto dall’art. 60 D.M. 146/2008 ovvero nel rispetto dei limiti imposti dal costruttore.
- 13.5 La locazione ed il noleggio di natanti da diporto è disciplinata dalla vigente Ordinanza di questa Autorità Marittima avente ad oggetto “*Esercizio, locazione e noleggio di natanti da diporto*”.

Articolo 14

(Disciplina integrativa della navigazione)

- 14.1 Si formula rinvio a quanto disciplinato dalla pertinente ordinanza di polizia marittima del Capo del Compartimento marittimo di Venezia in merito alla disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa.
- 14.2 A tutte le unità navali da diporto, pesca o traffico è altresì vietato:
- a. avvicinarsi a meno di 100 metri dalle boe che segnalano la presenza di subacquei;

- b. avvicinarsi a meno di 100 metri da boe, galleggianti, gavitelli previsti per la segnalazione di attrezzature da pesca professionale;
- c. avvicinarsi a meno di 100 metri dalle unità impegnate nello sci nautico, paracadutismo ascensionale, traino di galleggianti, *kitesurf* e attività similari;
- d. avvicinarsi a meno di 300 metri dalle navi militari – di qualunque nazionalità – ancorate nelle acque del Circondario Marittimo.

Articolo 15

(Deroghe e discipline locali)

- 15.1 Su motivata e documentata richiesta e previa valutazione circa il soddisfacimento di equivalenti o superiori condizioni di sicurezza, l'Autorità marittima potrà:
- a. concedere deroghe alle prescrizioni dettate con la presente Ordinanza;
 - b. dettare discipline locali.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e finali)

- 16.2 La presente Ordinanza è pubblicata all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo, nonché delle Amministrazioni Comunali di Cavallino-Treporti e Jesolo, nonché con l'inclusione alla pagina "Elenco ordinanze" del sito istituzionale della Guardia Costiera. Deve essere, inoltre, esposta a cura di tutti i titolari/gestori di strutture balneari, attività ricettive, concessionari degli stabilimenti balneari, di campeggi, colonie marine, chioschi-bar, attività di noleggio ombrelloni, complessi ricettivi all'aperto, etc., situati nel Circondario Marittimo, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare e dell'eventuale apertura oltre tale periodo, anche a soli fini elioterapici, nonché da parte di chi esercita l'attività di locazione/noleggio di natanti. È fatto obbligo agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria far osservare la presente Ordinanza.
- 16.3 L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, a norma degli artt.
- a. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - b. 53 ss. del D. Lgs. 18.07.2005, n. 171;
 - c. 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 del D. Lgs. 4/2012;
 - d. 633, 650, 673 cod. pen.
- 16.4 La presente ordinanza entra in vigore dal 01.05.2026, abrogando contestualmente l'Ordinanza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo n. 13/2025 ed ogni precedente provvedimento con essa incompatibile.

Cavallino - Treporti, *data della firma digitale*

IL COMANDANTE

Tenente di Vascello (CP)
Luca Mariano PIGNATARO

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Allegato 1 NUMERI DI TELEFONO UTILI PER LE EMERGENZE IN MARE E PER LA FRUIZIONE DEGLI ARENILI	
NUMERO BLU DI EMERGENZA IN MARE	
DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA IX° CENTRO SECONDARIO DI SOCCORSO	CANALE 16 VHF/FM (ascolto h 24) tel. 0412405711
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI JESOLO	CANALE 16 VHF/FM tel. 041/968962
N.U.E.	112
POLIZIA LOCALE DI JESOLO	tel. 0421359190
POLIZIA LOCALE DI CAVALLINO-TREPORTI	tel. 0412909711
COMUNE DI JESOLO	tel. 0421359111
COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI	tel. 0412909711

PIANO DI SALVATAGGIO

Timbro società operante
il servizio di salvataggio

Società esercente il servizio di salvataggio:
(Nome società, sede legale e Partita IVA)

Soggetto designato responsabile del servizio di salvataggio:

Contatti di reperibilità del soggetto responsabile del servizio di salvataggio:
(telefono fisso e mobile)

Committente/i:

IN FORMA SINGOLA	Concessionario di struttura balneare: (Nome società, sede legale e Partita IVA)		
	Amministrazione Comunale (per tratti di spiagge libere)		
IN FORMA COLLETTIVA	In caso di piano di salvataggio in forma collettiva indicare i committenti per il quale si svolge l'attività (Nome società, sede legale e Partita IVA)	1	
		2	
		3	
		4	
		5	
		6	

		7	
		8	
		9	
		10	
		11	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	
		18	
		19	
		20	
		...	

RELAZIONE PER IL SALVATAGGIO A MARE

Stagione Balneare _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri: _____

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri:

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri:

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri:

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri:

Torretta n° _____	Coordinate Geografiche (DATUM WGS 84) – espresse in gradi, primi e secondi	LAT: _____
		LONG: _____
Estensione fronte mare nel quale garantisce il servizio di salvataggio		Metri:

Unità nautiche da utilizzare ad uso esclusivo per il salvataggio:

(ALLEGARE DOCUMENTI DI BORDO)

Numero	Tipo	VHF	estremi Assicurazione
1		Si/No	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
...			

Assistenti Bagnanti impiegati

(ALLEGARE TITOLI IDONEI ABILITATIVI IN CORSO DI VALIDITA')

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
1		Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Nome _____	Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	Cognome _____	
	Data nascita _____	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Luogo nascita _____	
	Recapito Telefonico _____	
	_____	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ _____ del _____ _____
		Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
2	Nome _____ Cognome _____ Data nascita _____ Luogo nascita _____ Recapito Telefonico _____ _____	Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
		Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
		B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
		Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
3		Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Nome _____	Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____
	Cognome _____	Il _____ Scadenza _____
	Data nascita _____	
	Luogo nascita _____	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Recapito Telefonico _____	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata _____ da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO

N.	Generalità	Brevetti (non tutti obbligatori)
...		Assistente Bagnanti M.I.P. FIN-SNS-FISA n. _____ Scadenza _____
	Nome _____	Patente Nautica n: _____ Rilasciata _____ da _____ Il _____ Scadenza _____
	Cognome _____	
	Data nascita _____	B.L.S. – B.L.S.D. Rilasciato _____ da _____ Scadenza _____
	Luogo nascita _____	
	Recapito Telefonico _____	Attestato Formazione utilizzo Acquascooter per Salvamento n. _____ Rilasciata da _____ del _____
		Patentino RTF SI NO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

Generalità

Nome

Cognome

Data nascita

Luogo nascita

Recapito Telefonico

Nella relazione, inoltre, devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- Orari/allestimento/modalità operative di intervento per ogni postazione evidenziando, altresì, le procedure operative di intervento nel caso di malfunzionamento del mezzo nautico;
- Predisporre e allegare planimetria dell'arenile in concessione/spiaggia libera con riportata l'ubicazione dell'altana e i confini delimitanti l'arenile presidiato dagli assistenti bagnanti.

FIRMA DEL TITOLARE DELLA
SOCIETÀ

Allegato n. 3

**All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA DI JESOLO**
Tel: 041968962 – Fax 041968270
E-MAIL: ucjesolo@mit.gov.it
P.E.C.: cp-jesolo@mit.gov.it

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEGLI INCIDENTI

Data evento _____ Ora evento _____
Struttura balneare denominata _____
Comune _____
Torretta n° _____
Spiaggia libera _____
Tipo evento _____

Luogo intervento	☐ Spiaggia	☐ Scogliera	☐ Mare – distanza dalla battigia metri
Condizioni Meteo	☐ Cattivo	☐ Buono	☐ Variabile tendente al miglioramento ☐ Variabile tendente al peggioramento
Stato del mare	☐ Calmo	☐ Poco mosso	☐ Mosso ☐ Agitato
Vento	☐ Assente	☐ Debole	☐ Forte

Bandiera issata di colore ☐ ROSSO ☐ GIALLO ☐ VERDE

DATI EVENTUALMENTE DISPONIBILI:

Residenza assistito:

Comune:

Età _____

☐ M ☐ F Stato

se stranieri:

CAUSA INCIDENTE

☐ Dolore all'addome ☐ Medusa ☐ Puntura di pesce ☐ Punture di insetto	☐ Mal di testa ☐ Dolore al torace ☐ Congestione ☐ Ferita da taglio	☐ Vomito ☐ Crisi di panico ☐ Emorragia ☐ Convulsioni	☐ Trauma (.....) ☐ Annegamento ☐ Svenimento ☐ Altro (.....)
---	---	---	--

Organizzazione di soccorso allertata al presentarsi dell'evento	☐ Nessuna ☐ 118	☐ Guardia Costiera ☐ Altro (.....)
---	--	---

Particolari da segnalare ed azioni intraprese: _____

Nome per esteso dell'Assistente bagnanti (Compilatore)

_____ Firma _____

Nome per esteso del Soggetto responsabile del servizio di salvataggio

_____ Firma _____

N.B. La scheda deve essere fatta pervenire, **entro le 24 ore dall'evento**, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo.